

APPRODA ANCHE in ITALIA la POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il meccanismo di certificazione delle «e-mail», garantendo certezza e sicurezza dell'invio e della ricezione del messaggio, conferisce valore legale allo stesso. Per attribuirgli anche rilevanza probatoria è necessaria la firma digitale.

di Luigi Ferrajoli

Inviare e ricevere documenti informatici tramite **posta elettronica certificata** avrà lo stesso valore della **notificazione** a mezzo posta, al pari della tradizionale **raccomandata con avviso di ricevimento**.

È questa la portata innovativa dello schema di D.P.R. approvato, su proposta del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 gennaio 2005 che, pur essendo in attesa di divenire operativo con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, includerà l'Italia nella ristretta rosa dei Paesi dotati di una normativa *ad hoc*.

In particolare, il provvedimento, previa la **definizione di concetti chiave** quali i dati di certificazione, il dominio di posta elettronica certificata, i *log* dei messaggi, il riferimento temporale, disciplina le **modalità di utilizzo della Posta elettronica certificata (Pec)** non solo nei rapporti che cittadini ed imprese intrattengono con la P.A., per altro già oggetto di sperimentazione, ma anche nelle relazioni tra **Uffici pubblici**, come pure tra **privati cittadini**.

CERTIFICAZIONE della POSTA ELETTRONICA

Il decreto pone in rilievo i due momenti fondamentali della trasmissione dei documenti informatici: l'**invio** e la **ricezione** che, per avere **valore legale**, dovranno essere **certificati**.

Certificare queste fasi, così come specificato in una nota del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, significa che il mittente, sia esso una persona fisica, una persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione o organismo, riceverà dal proprio Gestore di posta elettronica una ricevuta che costituisce **prova legale** dell'**avvenuta spedizione del messaggio** e dell'eventuale **allegata documentazione**.

Allo stesso modo, quando il messaggio perviene

al destinatario, il suo Gestore di posta invierà al mittente la **ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna**, con l'indicazione di data ed orario, a prescindere dalla apertura del messaggio. Insieme alla ricevuta di consegna, inoltre, il Gestore del destinatario potrà anche inviare al mittente la **copia completa** del testo del messaggio.

A riguardo del Gestore di posta elettronica certificata il provvedimento specifica che, il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di Pec, si avvarranno dei **Gestori** inclusi in un **apposito elenco pubblico** istituito presso il **Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione (Cnipa)**, al quale ultimo sono assegnati compiti di vigilanza e controllo sull'attività degli iscritti.

SOGGETTI del SERVIZIO di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

I **soggetti** del servizio di posta elettronica certificata vengono dal provvedimento individuati nel **mittente**, nel **destinatario** e nel **Gestore del servizio**.

Il **mittente** ed il **destinatario** sono, rispettivamente, l'**utente** che si avvale del servizio di Pec per la **trasmissione** e la **ricezione** di documenti prodotti mediante strumenti informatici, dovendosi intendere per utente, come anticipato, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo.

Il **Gestore del servizio**, è invece il soggetto, sia esso pubblico o privato, che **eroga** il servizio di posta elettronica certificata e che **gestisce domini di posta elettronica certificata**, cioè l'insieme di tutte le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete.

Le pubbliche Amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l'attività di Gestore di Pec sono

*Approvata
una normativa
«ad hoc» per il nuovo
servizio Pec*

tenuti ad inviare al Cnipa una **domanda di iscrizione** nell'elenco tenuto presso quest'ultimo. Ai fini della iscrizione è richiesta, per i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni, la natura giuridica di società di capitali con capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro nonché il possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche. ⁽¹⁾

Il **richiedente** è tenuto inoltre a:

- dimostrare l'**affidabilità organizzativa e tecnica** necessaria per svolgere il servizio di Pec;
- impiegare **personale** dotato delle **conoscenze specifiche**, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;
- applicare **procedure e metodi amministrativi** e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
- utilizzare per la **firma elettronica**, dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;
- adottare adeguate misure per **garantire l'integrità e la sicurezza** del servizio di Pec;
- prevedere servizi di emergenza che assicurino in ogni caso il completamento della trasmissione;
- fornire, entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco dei Gestori di Pec, **dichiarazione di conformità** del proprio sistema di qualità alle norme Iso 9000, relativa al processo di erogazione di Pec;
- fornire copia di una **polizza assicurativa** di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.

Di fondamentale importanza ai fini dell'iscrizione è, inoltre, la **non sottoposizione**, con particolare riguardo al Gestore privato, a **misure di prevenzione** ovvero il non aver riportato condanna alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.

Il possesso dei requisiti indicati consentirà l'accesso al sistema di gestione di Pec anche agli ope-

ratori privati accanto alle Camere di Commercio che, già da qualche tempo, offrono il servizio alle imprese socie.

CERTEZZA e SICUREZZA ai FINI della TRASMISSIONE del MESSAGGIO

Il provvedimento in esame specifica che, ai fini della certezza della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, il documento informatico trasmesso per via telematica si intende **spedito** dal mittente se inviato al proprio Gestore, e si intende **consegnato** al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal Gestore.

È questo il **principio** sancito dall'art. 3 del decreto in commento che, **modificando** il disposto del co. 1, art. 14, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa), sostituisce la presunzione di conoscibilità ivi contenuta ⁽²⁾ con la **duplice presunzione** (di **invio** e di **consegna**) che si formano rispettivamente quando il messaggio di posta elettronica viene trasmesso e quando risulta essere disponibile all'indirizzo elettronico del destinatario.

In particolare, l'intento è quello di apprestare un **sistema** idoneo a garantire i momenti dell'**invio** e della **ricezione** del messaggio di posta elettronica, ossia della data e dell'ora di trasmissione e di ricezione, tale che la trasmissione stessa sia **opponibile ai terzi**. Il che viene realizzato, ai sensi dell'art. 6, tramite un sistema di «**tracciatura**» del **percorso** effettuato dal messaggio di posta elettronica, attuata per mezzo di una serie di ricevute inviate dal Gestore.

Il Gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente, infatti, fornisce al mittente stesso la **ricevuta di accettazione** nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono **prova** dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.

A sua volta il Gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la **ricevuta di avvenuta consegna**.

Tale ultima munisce il mittente della **prova** che il suo messaggio di Pec è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e

(1) Il riferimento va ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 26, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

(2) Il comma 1 dell'art. 14, D.P.R. 445/2000 del T.U. prevede la presunzione semplice in virtù della quale «il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato».

certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione, e ciò indipendentemente dall'avvenuta lettura del messaggio da parte del soggetto destinatario.

Quando invece il messaggio di posta elettronica non risulta consegnabile al destinatario, il Gestore è tenuto ai sensi dell'art. 8 a comunicare al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso.

Quanto detto quale ovviamente nel caso in cui sia il mittente sia il destinatario si avvalgano di propri gestori per l'invio e la ricezione dei messaggi di posta elettronica: solo in tal caso è infatti possibile l'invio, da parte del gestore del mittente, della ricevuta di accettazione e, da parte del gestore del destinatario, della ricevuta di avvenuta consegna.

Nella diversa ipotesi in cui invece sia solo il mittente ad avvalersi del servizio Pec, lo stesso riceverà dal proprio gestore la ricevuta di accettazione ma il messaggio di posta elettronica sarà inviato direttamente al destinatario sfornito di un proprio gestore.

Se nel primo caso il sistema di Pec realizza quanto tradizionalmente avviene con la cartacea **raccomandata con avviso di ricevimento**, nel secondo caso il risultato pratico sarà analogo a quello realizzabile attraverso l'invio di una **raccomandata semplice**.

Il decreto in esame, inoltre, prevede alcuni accorgimenti che mirano alla sicurezza del percorso telematico dell'*e-mail*.

Ai sensi, infatti, dell'art. 11 i Gestori sono tenuti a trasmettere il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti includendolo nella busta di trasporto, ossia nel documento informatico contenente il vero e proprio messaggio di posta elettronica certificata.

Durante le fasi di trasmissione, i Gestori sono tenuti a mantenere traccia delle operazioni svolte su di un **apposito log dei messaggi**, ossia in un registro informatico all'uopo predisposto atto a dare garanzia di **riservatezza**, di **sicurezza**, di **integrità** e **inalterabilità** nel tempo delle informazioni, con l'obbligo di conservare i dati in esso contenuti per almeno trenta mesi.

In ogni caso, i Gestori sono tenuti a predisporre servizi di emergenza che assicurino il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.

Un'apposita norma è dettata in tema di **virus informatici**. Ai sensi, infatti, dell'art. 12 qualora il Gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto a **non accettarli** informando tem-

pestivamente il mittente dell'impossibilità di dar corso alla trasmissione.

Qualora invece sia il Gestore del destinatario a ricevere messaggi con virus informatici, lo stesso è tenuto a **non inoltrarli** al destinatario informando tempestivamente il Gestore del mittente affinché comunichi al mittente medesimo l'impossibilità di dar corso alla trasmissione.

Nel primo e nel secondo caso, rispettivamente il Gestore del mittente e il Gestore del destinatario sono tenuti a **conservare** il messaggio ricevuto per **trenta mesi** secondo le modalità definite dalle regole tecniche che il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie sarà chiamato a definire, sentito il Ministro per la Funzione pubblica in concerto con il Ministro delle Comunicazioni.

INTEROPERATIVITÀ dei SERVIZI

L'utente che vorrà utilizzare il sistema in commento – ovviamente previsto come **facoltativo** – potrà **scegliere liberamente**, ai sensi dell'art. 4, il proprio gestore di posta elettronica.

Da qui la possibilità che il mittente ed il destinatario di posta elettronica si siano affidati a diversi gestori del servizio. In tal caso dovrà essere garantita una generale omogeneità ed interoperatività tra le attività svolte e, in ogni caso, sarà necessario tracciare anche il passaggio della *e-mail* da un gestore all'altro.

Ciò risulta di particolare importanza in relazione ai rapporti tra P.A. e cittadini. Ai sensi dell'art. 16, infatti, le **pubbliche amministrazioni** garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica, potendo, dal canto loro, svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata ovvero avvalersi dei servizi offerti da gestori pubblici o privati.

In ogni caso, per i privati che intendono utilizzare il servizio di Pec, il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, sarà quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni.

EFFICACIA PROBATORIA della POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Se il sistema in commento **garantisce la rilevanza giuridica – certificata** – dell'invio e della ricezione della posta elettronica quali elementi centrali

*Un apposito log
dei messaggi
ne garantisce
la riservatezza
e l'integrità*

della trasmissione della medesima, tuttavia non attribuisce alcuna particolare **rilevanza probatoria** al messaggio di posta elettronica in se considerato, non prevedendo quale **elemento necessario** l'apposizione della **firma elettronica** avanzata al messaggio stesso.

Il decreto prevede, infatti, all'art. 9 la necessità della **firma elettronica** esclusivamente per le ricevute e per la busta di trasporto. In particolare, le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata devono essere sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata generata automaticamente dal sistema e basata su **chiavi asimmetriche** a coppia, una **pubblica** e una **privata**, che consente di rendere **manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità** delle ricevute.

Analogamente le buste di trasporto devono essere

sottoscritte con una firma elettronica tale da garantire la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata.

Ciò consentirà di verificare la provenienza e l'integrità delle ricevute e delle buste e permetterà l'**opponibilità a terzi** di data ed ora di invio e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata.

Non così invece per il messaggio in se considerato posto che, per precisa scelta legislativa, non si è voluto appesantire l'utilizzo dell'immediato strumento della posta elettronica con la previsione della necessaria apposizione della firma digitale o elettronica «forte» o «avanzata».

A tale ultimo riguardo, competrà al **giudice valutare**, secondo il suo prudente apprezzamento, la

validità e la rilevanza probatoria del messaggio inviato e ricevuto con modalità certificata.

*L'«e-mail»
non assume
automaticamente
rilevanza
probatoria*

SistemaFRIZZERA

CONTROLLO di GESTIONE


Maria Silvia Avi
a cura di Bruno Frizzera

Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali

La seconda edizione del volume, mantenendo le collaudate caratteristiche di operatività delle «Guide Pratiche Fiscali», si propone di illustrare i numerosi strumenti che le imprese possono utilizzare per la loro **attività di controllo di gestione**.

Dalla classificazione dei costi ai **margini di contribuzione**, al **break even point**, l'analisi è condotta con un ricco apparato di **esempi e casi pratici** al fine di fornire al professionista e al manager il supporto informativo necessario per poter prendere le **decisioni operative** a breve e a medio-lungo termine.

Pagg. 272 – € 24,00



Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito www.shopping24.it